



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca	Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci	Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca	Giudice

Nel procedimento **R.G. n. 1/2024** proposto con ricorso ai sensi dell'art. 25-sexies CCII depositato in data 22/03/2024 ed integrato il 25/03/2024 da

STTO S.R.L. (c.f. 03355970405), con sede a Castrocaro Terme e Terra del Sole, viale Matteotti n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Astorre MANCINI (c.f. MNCSRR66T15G479P) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a Rimini Via Flaminia n. 185/G;

Vista la domanda di omologa della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;

Vista l'opposizione all'omologa con richiesta di apertura della Liquidazione giudiziale depositata in data 01/07/2024 da

SERVET GİYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (c.f. 7640079508) con sede in Turchia, viale Atatürk, strada Şehit Ali Yılmaz, n. 1 K:3/A, Bağcılar-Istanbul, in persona del legale rappresentante Servet Samsama, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea LANZILAO (c.f. LNZNDR74E20E506M) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Lecce, via S. Domenico Savio n. 59

Sentite le parti all'udienza collegiale dell'11/07/2024;

Acquisiti i pareri dell'Esperto e dell'Ausiliario nominato, esaminati gli atti, ha pronunciato i seguenti contestuali provvedimenti

DECRETO di RIGETTO
dell'OMOLOGA del CONCORDATO SEMPLIFICATO
e
SENTENZA
di APERTURA della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Con ricorso depositato in data 22/03/2024 la società 8TTO S.R.L. ha chiesto, ai sensi dell'art. 25-sexies CCII, previa concessione delle misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII, l'omologa della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in esito al negativo esperimento della composizione negoziata, condotta secondo buona fede e correttezza come attestato nella relazione finale dell'Esperto.

Con decreto in data 29/03/2024, il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, ha fissato per l'omologa l'udienza dell'11/07/2024, disposto l'acquisizione della relazione finale dell'Esperto, nominato l'Ausiliario e fissato i termini per il deposito dei pareri richiesti a Esperto ed Ausiliario.

Con separato decreto sono state confermate le misure protettive richieste ex art. 54, co. 2, CCII.

L'Esperto dott. Canducci ha depositato il proprio parere in data 17/04/2024 mentre l'Ausiliario dott. Intilangelo ha depositato il richiesto parere in data 20/05/2024, poi integrato in data 03/07/2024.

In data 01/07/2024 è stata presentata tempestiva opposizione all'omologa del concordato da parte del creditore SERVET GIYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (in breve solo SERVET) in cui è stata altresì formulata istanza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della 8TTO SRL.

All'udienza dell'11/07/2024, in esito alla discussione nel contraddittorio delle parti sulla richiesta di omologa e sulla contrapposta richiesta di rigetto e di apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale si è riservato ogni decisione.

La domanda di omologa del concordato semplificato non può trovare accoglimento.

Si ritiene opportuno premettere che per procedere all'omologa del concordato semplificato il Tribunale deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 25-sexies CCII e dunque, rivalutata anche alla luce dell'espletata istruttoria la ritualità della proposta, deve verificare la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, nonché che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e assicuri comunque un'utilità a ciascun creditore.

Quanto alla ritualità, si ribadisce che sussiste indubbiamente la competenza territoriale di questo Tribunale, quale luogo in cui l'impresa ha il centro dei propri interessi principali e la propria sede legale. Il ricorso è stato depositato nel rispetto del termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, co. 8, CCII e corredato con tutti i documenti di cui all'art. 39 CCII, compresa la determina ex art. 120-bis CCII assunta con verbale risultante da atto notarile.

Non è contestabile neppure la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura. 8TTO SRL è un'impresa commerciale, regolarmente iscritta al registro imprese sin dal 2003, anno della sua costituzione, con oggetto sociale relativo allo svolgimento di attività nel settore del commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento e relativi prodotti accessori, prevalentemente presso il locale detenuto in locazione all'interno del Centergross di Argelato. La ricorrente, venutasi a trovare in stato di crisi a seguito della cessazione di fatto dell'attività avvenuta a fine 2021 in conseguenza all'interruzione dei rapporti commerciali con la società turca SERVET, fornitore dei jeans a marchio PGrax dalla stessa commercializzati, nell'agosto 2023 ha avviato il percorso della composizione negoziata che si è concluso senza esito positivo, non essendo risultata praticabile alcuna delle soluzioni di cui all'art. 23, co. 1 e 2 lett. b) CCII ed ha quindi presentato, nel rispetto del termine prescritto, una proposta liquidatoria chiedendo di accedere alla procedura di concordato semplificato.

Ciò precisato, prima ancora di valutare la fattibilità del piano di liquidazione proposto, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, risulta pregiudiziale verificare che sussista il presupposto fondamentale per l'accesso e per l'omologabilità del concordato semplificato liquidatorio, rappresentato dalla correttezza e buona fede dell'imprenditore

nell'accesso e nello svolgimento delle trattative condotte in sede di composizione negoziata, come evincibile dal combinato disposto degli artt. 4, commi 1 e 2, 16, comma 4, e 25-sexies, commi 1 e 8, in cui vi è specifico richiamo all'art. 106 CCII in relazione all'assenza di atti di frode.

In particolare, l'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto e ai creditori in modo completo, veritiero e trasparente, e dunque senza reticenze, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, e di gestire il patrimonio e l'impresa senza arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (art. 16, co. 4 e 4, co. 2, lett. a) e b) CCII). Incombe altresì sull'imprenditore il dovere di assumere tempestivamente le iniziative idonee all'individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

Tenuto conto anche di quanto emerso dal parere dell'Esperto, dall'opposizione proposta dal creditore SERVET e dagli atti della pregressa composizione negoziata, ritiene il Tribunale che nel caso in esame difettino tali condizioni.

La condotta tenuta dalla società ricorrente non può, infatti, ritenersi essere stata improntata a correttezza e buona fede, stante la mancanza di trasparenza e chiarezza nelle informazioni fornite dalla Società, alcune delle quali taciute nella fase della composizione negoziata e riferite solo nel ricorso per l'accesso al concordato semplificato, e l'opacità di alcune iniziative poste in essere dall'amministratore unico della società.

Lo stesso accesso alla composizione negoziata da parte della Società, tenuto conto di quanto dalla medesima affermato circa le cause e l'origine dell'insorgenza della crisi, è avvenuto con colpevole ritardo e con l'intento piuttosto evidente di paralizzare le ormai prossime iniziative di recupero del credito da parte del creditore SERVET (sostanzialmente rimasto l'unico creditore della società), che a fine marzo 2023 aveva ottenuto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di 8TTO.

Senza entrare in questa sede nel merito delle cause della rottura dei rapporti di *partnership* commerciale tra la 8TTO e la SERVET, peraltro oggetto di contenzioso in sede ordinaria, ai presenti fini è sufficiente rilevare che, come ammesso dalla stessa ricorrente, a seguito dell'interruzione dei rapporti di fornitura di jeans a marchio PGrax da parte del produttore

turco avvenuta nel novembre 2021, la 8TTO ha deciso di cessare di fatto la propria attività nel gennaio 2022, affermando di essersi venuta a trovare nell'impossibilità di evadere gli ordini di jeans prodotti dalla fornitrice turca relativi alla collezione primavera/estate 2022 già acquisiti dai propri clienti per ca. € 1.300.000 e di non avere le risorse finanziarie per proseguire l'attività a causa dell'irrigidimento del sistema bancario che aveva richiesto il rientro degli affidamenti, rifiutando la concessione di anticipi o altre linee di credito, a fronte del contenzioso con il partner turco e l'emissione del decreto ingiuntivo.

In tale contesto, e precisato che in realtà il decreto ingiuntivo richiesto da SERVET a carico di 8TTO per l'importo di € 697.251,60 oltre interessi e spese è stato emesso in data 06/04/2022 e solo il 29/03/2023 è stato munito, nel corso del giudizio di opposizione, della clausola di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., la 8TTO, anziché operare in maniera tempestiva, chiara e trasparente, ha di fatto cessato la propria attività trasferendola contestualmente, a titolo gratuito, alla neocostituita PMX SRL unip., società che, come risulta dalla visura camerale in atti, è stata costituita il 09/12/2021 da Ponti Alex, figlio venticinquenne dell'amministratore unico e socio di 8TTO Ponti Andrea e di Mingazzini Mirella, altra socia di tale società, con sede legale ubicata presso l'immobile di Funo di Argelato, nel Centergross blocco 38 bis, in cui la stessa 8TTO aveva esercitato la propria attività nel locale condotto in locazione e di proprietà della PNT ONE SRL (società che da visura camerale era detenuta per la totalità delle quote dallo stesso Ponti Andrea, salvo quanto si preciserà più avanti).

Dal bilancio 2022 della PMX emerge con sufficiente evidenza che i risultati di tale primo esercizio, trattandosi di società neocostituita, si sono potuti realizzare in quanto la stessa aveva sostanzialmente proseguito in via di fatto l'attività in precedenza svolta dalla 8TTO (le rimanenze sono indicate in ca. € 426.000, i crediti esigibili in ca. € 454.000 e i ricavi delle vendite in ca. € 1.600.000, in quasi perfetta continuità con i risultati dell'esercizio 2021 conseguiti dalla 8TTO, in cui le rimanenze erano state ca. € 325.000, i crediti esigibili ca. € 401.000 e i ricavi delle vendite ca. € 1.800.000).

Solo nel mese di giugno 2023, appena due mesi prima del deposito dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, con scrittura privata del 09/06/2023, la 8TTO e la PMX hanno regolarizzato i loro rapporti stipulando ex post un contratto di cessione d'uso del portafoglio-

clienti della 8TTO (c.d. customers list), in cui è stato previsto il versamento di una somma di € 18.672 a titolo di indennizzo per l'uso e lo sfruttamento della lista clienti per il periodo intercorso tra il 01/02/2022 al 31/05/2023 ed un corrispettivo di € 14.004 annui a decorrere dal mese di giugno 2023, con una durata del contratto fino al 31/05/2028.

Al di là della qualificazione giuridica di tale contratto data dalle parti, tale operazione ha di fatto determinato la cessione in uso alla nuova società, riconducibile alla medesima famiglia Ponti, dell'unico asset di valore della 8TTO, vale a dire la rete di clientela da rifornire con merci prodotte da terzi, senza gli oneri che sarebbero derivati da un più lineare e trasparente contratto di affitto d'azienda, con il quale ben si sarebbe potuta salvaguardare la prosecuzione dell'attività ed assicurare la "riprotezione della clientela".

Peraltro, dall'esame dei bilanci 2021 e 2022 della ricorrente emerge anche che nel corso dell'esercizio 2022, quando erano già cessati i rapporti con SERVET ed insorto il contenzioso, sono stati di fatto azzerati tutti i debiti, passati da € 1.172.281 dell'esercizio 2021 a € 687.357 del 2022, di fatto corrispondente a quello verso SERVET.

Si rileva, inoltre, che alla fine dell'esercizio 2021, quando vi era già stata l'interruzione del rapporto di fornitura con SERVET ed era prossima la cessazione dell'attività, Ponti Andrea quale amministratore unico di 8TTO ha proceduto a liquidare a se stesso, quale titolare della ditta PITT Group (con cui era stato stipulato un contratto di agenzia nel 2018), provvigioni per l'attività di agente svolta, per un importo netto di € 89.407,14, oltre alle ritenute versate in favore di Enasarco (dalle schede contabili i versamenti lordi sono stati pari a € 179.911,10 oltre IVA nel 2021 e € 7.584,20 oltre IVA nel 2022 e i pagamenti sono avvenuti con diversi bonifici fatti tra il 14/12/2021 e il 05/01/2022).

Peraltro, in maniera contraddittoria e comunque poco chiara, mentre a pag. 32 del ricorso si è affermato che le provvigioni liquidate corrispondevano a quelle spettanti per il 2021 in quanto erano state regolarmente pagate quelle degli anni precedenti (cfr. "il pagamento effettuato dalla 8TTO S.r.l. all'agente PITT Group di Ponti Andrea, ditta individuale dell'amministratore, avente ad oggetto **le provvigioni dalla stessa maturate e non incassate per attività di agente senza rappresentanza svolte nell'anno 2021 (avendo in precedenza regolarmente incassato le provvigioni maturate)**"), alla successiva pag. 34 si afferma invece che "dal 2020 la PITT Group non ha percepito le provvigioni ad essa spettanti, maturando un credito che solo in parte è

stato pagato dalla 8TTO S.r.l. (peraltro, il sig. Ponti neppure ha mai percepito alcun compenso in qualità di amministratore della società”), aggiungendo, poche righe dopo che si tratterebbe “di pagamenti di provvigioni dovute, maturate per l’attività svolta nell’anno decorso (2021)”.

Non è dunque affatto chiaro, né è stato chiarito, se l’importo di ca. € 89.000, oltre alle ritenute versate ad Enasarco fosse effettivamente riferito e riferibile al credito per provvigioni relative al solo 2021 o anche a quelle dell’anno precedente, circostanza questa di tutto rilievo stante la natura privilegiata riconosciuta dall’art. 2751-bis n. 3 c.c. alle sole provvigioni dovute per l’ultimo anno di prestazione ed i criteri di imputazione dei pagamenti di cui all’art. 1193 c.c..

A fronte di tale autoliquidazione di provvigioni, avvenuta - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - in un momento in cui la società era già in stato di crisi per l’intervenuta rottura dei rapporti con il fornitore, risalente al mese di novembre 2021 e in cui era già esistente il credito per le forniture eseguite, oggetto poi del ricorso monitorio, nella proposta liquidatoria il Ponti, verosimilmente resosi conto dell’opacità di un tale operato, ha previsto un suo apporto, a titolo di finanza esterna, di € 80.000 (somma peraltro inferiore a quella incassata).

Va poi aggiunto che solo in sede di ricorso ex art. 25-sexies CCII, senza averne mai fatto cenno durante le trattative condotte in sede di composizione negoziata, come anche evidenziato nel parere reso dall’Esperto dott. Canducci, Ponti Andrea ha per la prima volta dichiarato che la partecipazione totalitaria dallo stesso detenuta in PNT ONE SRL (società proprietaria dell’immobile di Argelato, all’interno del Centergross in cui veniva svolta l’attività di 8TTO e in cui ha ora la propria sede legale ed operativa la PMX), era in realtà riconducibile solo alla moglie Mingazzini Mirella, avendola lui detenuta sin dalla costituzione della società a titolo fiduciario per conto della moglie, in forza di un preteso mandato fiduciario che sarebbe stato sottoscritto tra i due coniugi il 20/02/2004.

In maniera assai sospetta, tale partecipazione era stata “ritrasferita” ed intestata alla Mingazzini, che ne avrebbe fatto solo ora richiesta, con scrittura a firma autenticate del notaio Porfiri del 15/02/2024, registrata il 06/03/2024 ed iscritta al registro imprese il 07/03/2024, a distanza di vent’anni dall’asserita stipula del mandato fiduciario ed appena pochi giorni prima del deposito del ricorso per concordato semplificato.

Osserva il Tribunale che tale mandato fiduciario è privo di data certa e risulta da un atto manoscritto con in calce le firme, non autenticate, del Ponti e della Mingazzini. Inoltre, diversamente da quanto affermato in ricorso, la preesistenza di tale mandato fiduciario non è stata oggetto di alcun tipo di accertamento da parte del Notaio che si è limitato a darne atto ed allegarlo sotto la lett. A alla scrittura dallo stesso autenticata.

Tale atto dispositivo posto in essere da Ponti Andrea dopo la conclusione della composizione negoziata e poco prima di depositare il ricorso per concordato semplificato, unitamente alle pregresse operazioni di trasferimento di fatto dell'attività alla neocostituita società del figlio (avvenuta inizialmente a titolo gratuito e regolarizzata solo a distanza di 16 mesi, poco prima dell'avvio della composizione negoziata) e di autoliquidazione delle provvigioni, denotano un comportamento non conforme ai principi di correttezza e buona fede, ai doveri di trasparenza e completezza nelle informazioni fornite e di gestione del patrimonio e dell'impresa senza arrecare pregiudizio ai creditori, traducendosi in atti distrattivi posti in essere ai danni del sostanzialmente unico creditore rimasto, avendo la ricorrente avuto cura di soddisfare integralmente gli altri creditori e in particolare il ceto bancario che, con un accesso più tempestivo ad uno strumento di regolazione della crisi, avrebbe potuto essere regolamentato nel rispetto della *par condicio* e senza ledere i diritti degli altri creditori.

Come noto, il concordato semplificato non è uno strumento di regolazione della crisi accessibile liberamente dall'imprenditore al pari del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologa ma è una misura *latu sensu* "premierale" che consente l'uscita dalla crisi con una proposta liquidatoria più favorevole per l'imprenditore sul presupposto che il medesimo abbia fatto accesso in buona fede alla composizione negoziata e, con correttezza e buona fede, abbia svolto le trattative, formulando proposte idonee a perseguire il risanamento che non abbiano tuttavia avuto esito positivo.

Per i motivi sopra esposti, tali condizioni non possono ritenersi ricorrenti nel caso in esame.

Mancando, quindi, il presupposto della buona fede e correttezza del debitore, in accoglimento dell'opposizione proposta, non è possibile addivenire all'omologa del concordato semplificato proposto da 8TTO SRL.

Avendo il creditore formulato contestuale istanza di apertura della Liquidazione giudiziale, come previsto dall'art. 106, co. 3, richiamato dall'art. 25-sexies, co. 8, CCII va esaminata, ed

accolta la relativa domanda.

Una volta rigettata l'istanza di omologa non possono, infatti, esservi dubbi sull'esistenza delle condizioni previste dall'art. 121 CCII.

La 8TTO è una società commerciale, sopra-soglia e in stato di insolvenza. L'attivo è del tutto insufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte, stante l'avvenuta cessazione dell'attività e l'impossibilità di risanamento attestata dalla negativa conclusione della composizione negoziata.

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della 8TTO S.r.l., con ogni conseguente statuizione.

P.Q.M.

rigetta la domanda di omologa del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio presentata, con ricorso del 22/03/2024, da **8TTO S.R.L.** (c.f. 03355970405)

DICHIARA L'APERTURA

sella LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

nei confronti di **8TTO S.R.L.** (c.f. 03355970405) con sede legale a Castrocaro Terme e Terra del Sole, viale Matteotti n. 32

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Curatore il dott. **MATTIA BERTI** con studio professionale in Bologna via Santo Stefano n. 11, iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti Contabili di Bologna e all'Albo Nazionale, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII

AVVISA

il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

AVVISA

il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare

in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c. e rispetto a 8TTO S.R.L. - C.F. 03355970405:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;

ORDINA

al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;

in mancanza, a tale incumbente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCC.

FISSA

il giorno **24/10/2024 ore 11:00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato sopra nominato;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVERTE

i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;

che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso deve contenere:

a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;

- b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

che il curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;

che il curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;

che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il curatore proceda a norma dell'art. 758 c.p.c.

che il curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività

compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;

che il curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;

che il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;

ORDINA

alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 18/07/2024

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca